

Riconoscimento giuridico della fondazione denominata FONDAZIONE FA-BIO CASARTELLI con sede in Albese con Cassano (Co).



Il dirigente del Servizio:	MARIA A. MORONI Jelou -
Il Direttore Generale:	NICOLAMARIA SANESE / MILL



VISTA l'istanza pervenuta in data 30 dicembre 1998 con la quale il Presidente della fondazione denominata "Fondazione Fabio Casartelli" con sede in Albese con Cassano (Como), via Roma n. 23, a ciò autorizzato già nell'atto costitutivo, ne ha chiesto al Presidente della Regione Lombardia il riconoscimento giuridico ai sensi dell'art. 12 cod. civ.;

RILEVATO che la fondazione di cui trattasi è costituita - per volontà dell'omonima associazione, in memoria del campione olimpionico Fabio Casartelli e per mantenerne viva la figura umana e sportiva - con atto pubblico del 10 dicembre 1998, rep.n. 78517 e racc.n. 22586 a rogito del dr. Andrea Fabi, notaio alla residenza di Erba, registrato a Erba il 30 dicembre 1998 al n. 764 serie 1 e si prefigge scopi sportivi, sociali e culturali favorendo - nell'ambito territoriale della Regione Lombardia - ogni attività ed iniziativa connesse, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, mediante concessione di contributi, premi, sovvenzioni, borse di studio e organizzazione di manifestazioni; in particolare si propone di:

- a) promuovere la pubblicazione di ogni opera attinente le proprie finalità
- b) organizzare raduni e gare ciclistiche e non, anche in collaborazione con altre associazioni o società sportive e/o privati;
- c) erogare fondi a favore di atleti o ex atleti, o loro famigliari necessitanti di aiu-
- d) erogare fondi destinati a favorire l'educazione dei giovani ed il loro inserimento attivo nella comunità civile;
- e) indire borse di studio a favore di atleti per favorire la loro prosecuzione negli
- f) organizzare e partecipare a congressi, convegni e rassegne su temi sportivi, umanitari e di medicina sportiva;
- g) sviluppare scambi culturali con altre associazioni nazionali od internazionali aventi finalità e scopi affini ai propri;

VISTO lo statuto della fondazione, allegato all'atto costitutivo, dal quale statuto composto di n. 16 articoli si rilevano oltre che le finalità anche le modalità di amministrazione della riconoscenda persona giuridica;

ATTESO, per quanto riguarda gli organi della fondazione :

CHE il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque o sette membri, i quali durano in carica sino alla redazione del conto consuntivo del terzo anno successivo a quello in cui sono stati nominati, ad eccezione dei primi cinque amministratori nominati in atto costitutivo dalla fondatrice che, invece, resteranno in carica senza limiti di tempo;

CHE spetta al Consiglio di Amministrazione determinare le linee programmatiche e l'indirizzo generale delle attività istituzionali unitamente ad altre specifiche incombenze tra le quali la nomina del Revisore dei conti, nonché ogni potere di gestione e amministrazione;

CHE la rappresentanza legale nei confronti dei terzi e in giudizio spetta al Presidente o in sua assenza al Vice Presidente, ambedue eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito;

CHE al Revisore dei conti, iscritto nell'albo dei revisori contabili, è affidato il compito di vigilare sulla gestione finanziaria della fondazione;

CHE i sopra citati organi offrono le più ampie garanzie per il perseguimento degli scopi istituzionali;

CONSIDERATO:

CHE il patrimonio della fondazione è costituito dalla dotazione iniziale di 100 milioni in titoli di Stato, conferiti dalla fondatrice già nell'atto costitutivo, subordinatamente all'ottenimento del riconoscimento giuridico;

CHE la consistenza patrimoniale sia attuale che potenziale della fondazione è tale da garantire anche nei confronti dei terzi la sua idoneità ad assumere obbligazioni ed il raggiungimento degli scopi istituzionali;

VISTI gli artt. 12 cod. civ. e 2 delle disposizioni per l'attuazione approvate con R.D. 30/3/1942, n. 318;

VISTO l'art. 14 del D.P.R. n. 616/1977, che delega a far tempo dall'1/1/1978 alle Regioni l'esercizio delle funzioni concernenti le persone giuridiche di cui all'art. 12 cod. civ.;

VISTO altresì l'art. 21 punto 11 dello statuto regionale che attribuisce alla competenza della Giunta l'adozione dei provvedimenti non demandati ad altri organi della Regione;

RITENUTO che sussistono i presupposti per il riconoscimento giuridico della fondazione;

DATO ATTO che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge 15/5/1997 n. 127;



All'unanimità dei voti espressi in forma di legge

DELIBERA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 12 cod. civ., la personalità giuridica alla fondazione denominata Fondazione Fabio Casartelli, con sede in Albese con Cassano (Como), via Roma n. 23 e di approvarne lo statuto nel testo allegato all'atto costitutivo del 10 dicembre 1998, rep.n. 78517 e racc.n. 22586 a rogito del dr. Andrea Fabi, notaio alla residenza di Erba, registrato a Erba il 30 dicembre 1998 al n. 764 serie 1, atti che formano parte integrante del presente provvedimento.



IL SEGRETARIO

Maurizio Sala